



Consorzio ASI in Liquidazione
Gestione Separata IRSAP di Caltanissetta

ISTITUTO REGIONALE PER LO SVILUPPO DELLE
ATTIVITA' PRODUTTIVE
Ente Pubblico non Economico
L.R. 8/12

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE RESPONSABILE

N. 21 / CL _ del 02 SET. 2015

OGGETTO: affidamento diretto ai sensi del comma 11 dell'art. 125 del D. lgs 163/06 del servizio per la copertura assicurativa da rischi per responsabilità civile patrimoniale " *colpa lieve*".

I funzionari direttivi

VISTA la L.R. n. 8 del 12/01/2012 istitutiva dell'Istituto Regionale per lo Sviluppo delle Attività Produttive (I. R. S. A. P.).

VISTO lo Statuto dell'IRSAP;

VISTA la deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 22/01/2015 con la quale, ai sensi dell'art. 19 del vigente Statuto dell'IRSAP, su proposta del Presidente, il dr. Ferdinando Scillia in servizio presso l'IRSAP con qualifica di Dirigente di seconda fascia del ruolo dei dirigenti a tempo indeterminato del Consorzio ASI di Enna in liquidazione, è stato nominato per lo svolgimento delle funzioni di Vice Direttore Generale dell'IRSAP, fino alla nomina ed insediamento del nuovo Direttore Generale;

VISTA la nota del Direttore Generale dell' I.R.S.A.P. n. 229 del 17-01-2013, con la quale lo stesso, dal 25/1/2013, ha assunto l'incarico ad interim del coordinamento dell'Ufficio Periferico di Caltanissetta;

VISTA la nota del Direttore Generale dell' I.R.S.A.P. – Gestione Separata di Caltanissetta- Prot. n. 233 del 29-01-2013, con la quale, tra l'altro, si sottolinea che gli atti istruttori, oltre ad essere sottoscritti dal funzionario responsabile, saranno controfirmati dal funzionario direttivo ing. Salvatore Giammusso, o dal funzionario direttivo sig.ra Maria Cristina Dirocco, a seconda che trattasi di materia tecnica o amministrativa, in segno di condivisione della proposta formulata al Direttore Generale;

Preso atto della volontà di rinnovare la polizza assicurativa relativa alla copertura per rischi derivanti da responsabilità civile e patrimoniale, per colpa lieve da parte degli organi di amministrazione ed in particolare del Presidente e del Direttore Generale, con contraente assicurato l'Ente ;

Preso atto dell'indagine di mercato effettuata dalla soc. di brokeraggio Assiteca spa, dalla quale il premio annuo per la copertura assicurativa in argomento ammonta in € 2.700,00, come da apposita nota pervenuta in protocollo al n. 2141 del 27/08/2015;

Vista in particolare, la predetta nota pervenuta dall'Assiteca spa con la quale il mercato internazionale dei Lloyd's, al premio di € 2.700,00 offre le seguenti garanzie:

Massimale per sinistro: € 2.000.000,00

Massimale aggregato annuo: € 4.000.000,00

Frangigia per sinistro € 2.500,00

Retroattività: 5 anni

Postuma: 5 anni;

Sede Legale

Via Ferruzza, 5
90124 Palermo
Tel. 0916494625
Fax. 0916494686

**Sede Operativa Regionale
S.O.R.**

Via Peralta Zona Industriale
93100 Caltanissetta
Tel. 0934532311
Fax. 093425703

Mail: info@irsapsicilia.it
Pec: info@pec.irsapsicilia.it
Partita IVA: 06141650827
Codice Fiscale: 97279190827

REGIONE
SICILIANA



Estensione: Rc professionale dei dipendenti tecnici/RUP;

durata: anni 1, escluso il tacito rinnovo

Vista, la deliberazione n. 57 del 22/07/08 della Corte dei Conti che rileva che ritiene legittimo il costo della responsabilità patrimoniale in capo all'Ente, comunque per il solo rischio derivante da atti o fatti dannosi posti in essere con "colpa lieve", in quanto tutela l'amministrazione dai danni che altrimenti rimarrebbero a totale carico della stessa, richiamando, in particolare, le motivazioni addotte dalla Corte dei Conti, che sono:

"1) La richiesta di parere ha ad oggetto la corretta applicazione dell'art. 3, co.59 della legge L. 24.12.2007 n. 244 (legge finanziaria 2008), in materia di assicurazioni stipulate da enti pubblici, che dispone la nullità del contratto di assicurazione con il quale un ente pubblico assicuri propri amministratori per i rischi derivanti dall'espletamento dei compiti istituzionali connessi con la carica e riguardanti la responsabilità per danni cagionati allo Stato o ad enti pubblici e la responsabilità contabile..... La norma in esame non incide sulla più generale disposizione di cui all'art. 86, comma 5, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (TUEL) (a mente del quale i comuni, le province, le comunità montane, le unioni di comuni e i consorzi fra enti locali possono assicurare i propri amministratori contro i rischi conseguenti all'espletamento del loro mandato), né su specifiche disposizioni contenute in Contratti collettivi di lavoro che prevedano coperture assicurative dei rischi professionali dei dipendenti pubblici, restando in entrambi i casi esclusa la copertura della responsabilità amministrativa(da danno diretto ed indiretto) e contabile, cui si riferisce invece l'art. 3, comma 59 della Legge n. 244/2007. Inoltre, è da notare che, seppure la norma della legge finanziaria 2008 si riferisca letteralmente all'assicurazione dei soli "amministratori di "enti pubblici " il divieto in questione, a prescindere dalle conseguenze in ordine alla nullità del contratto ed alle sanzioni conseguenti, tenuto conto dell'indirizzo Giurisprudenziale di seguito riportato, della ratio sottesa ed in base ad una lettura costituzionalmente orientata della norma (in particolare, tenendo conto degli art. 3, 28 e 97 Cost.), può intendersi riferito anche all'assicurazione dei dipendenti pubblici.

2) La disposizione in oggetto ha tradotto in legge, corredando di sanzione la sua eventuale violazione, un principio più volte espresso nelle pronunce delle Sezioni giurisdizionali della Corte dei conti circa l'illegittimità della stipulazione di polizze assicurative volte alla copertura dei danni erariali che amministratori o dipendenti dell'ente locale potrebbero essere chiamati a risarcire, in conseguenza di loro responsabilità amministrativa o contabile, nei confronti dell'ente stesso o di altri enti pubblici ...Come è stato messo in luce dalla costante ed uniforme giurisprudenza contabile," il pagamento, da parte di un Ente locale, dei premi assicurativi per polizze stipulate a favore dei propri dipendenti a copertura delle conseguenze derivanti da sentenze di condanna della Corte dei Conti, che discendono dagli illeciti amministrativi posti in essere dai dipendenti stessi nei confronti dell'ente medesimo o di altra pubblica amministrazione non può che definirsi danno per l'erario, in quanto del tutto privo di sinallagma per la P.A. e non rispondente ad alcun pubblico interesse.

Mentre una limitazione della copertura assicurativa ai danni provocati involontariamente dai dirigenti e dagli amministratori potrebbe corrispondere agli interessi del Comune in quanto completerebbe il quadro delle garanzie risarcitorie, comprendendo le ipotesi per le quali non erano più giuridicamente possibili sentenze di condanne della Corte dei conti, in applicazione della legge n. 639 del 1996 - l'ampliamento della copertura assicurativa dei dirigenti e degli amministratori alle ipotesi risarcitorie supportate da condanne della Corte, invece, determina un sacrificio della parte di interessi dell'ente medesimo già soddisfatta da tali sentenze, nella misura corrispondente all'importo del premio pagato per detto ampliamento. Pertanto, il pagamento di tale premio costituisce danno per il Comune "(Corte dei Conti Umbria, sez. giur. , 10.12.2002, n.553,cit). Una tale copertura assicurativa, peraltro, vanificherebbe la funzione sanzionatoria e deterrente che, oltre a quella risarcitoria, è connotato proprio della responsabilità amministrativa



riconosciuta dalla Corte Costituzionale (sentenza n. 371/98 della Corte costituzionale) traslando il rischio dal soggetto imputabile e riconosciuto colpevole all'ente divenuto creditore (Sez. Giur. Lombardia, 09.05.2002, n.942).

3) La giurisprudenza contabile ha da tempo rilevato che un ente pubblico può assicurare esclusivamente quei rischi che rientrano nella sfera della propria responsabilità patrimoniale e che trasferiscono all'assicuratore la responsabilità patrimoniale stessa, ove si verifichi l'evento temuto, mentre sarebbe priva di giustificazione, e come tale, causativa di danno erariale, l'assicurazione di eventi per i quali l'ente non deve rispondere e che non rappresentano un rischio per l'ente medesimo (Corte dei Conti Sez. I, 29/11/1990, n.254). Infatti, poiché rimarrebbero a carico dell'Ente le conseguenze di fatti causativi di danno, posti in essere da amministratori e dipendenti senza dolo o colpa grave, per tale tipologia di danni è possibile ricorrere ad una copertura assicurativa a carico dell'erario, in cui l'assicurato ed il beneficiario sia l'Ente stesso. Tale assicurazione con premio a carico dell'ente, del solo rischio derivante da atti o fatti dannosi posti in essere con "colpa lieve", tutela l'amministrazione dai danni che altrimenti rimarrebbero a totale carico della stessa, poiché, non ricorrendo in questi casi l'elemento soggettivo necessario per imputare l'addebito relativo all'amministratore o dipendente, non sarebbe data la possibilità di azione di rivalsa nei loro confronti. Il soggetto garantito dall'assicurazione è in tal caso l'amministrazione, legittimamente è posto a suo carico il pagamento del relativo premio. Tale assicurazione copre infatti i rischi propri della responsabilità patrimoniale intestata all'ente pubblico tenendo conto, da un lato, che la stessa Costituzione, all'art. 28, accanto alla responsabilità dei funzionari e i dipendenti dello Stato.....In questi termini è ammissibile la sottoscrizione di un contratto assicurativo che preveda il risarcimento al Comune di danni causati dagli amministratori e dipendenti con "colpa lieve".;

Vista la nota prot 69813 del 10/12/2014 con la quale l'Assessorato Regionale alle Attività Produttive ha approvato il Bilancio di Previsione relativo all'esercizio 2015;

Ritenuto che l'Ente può contrarre polizza Rc patrimoniale a tutela della RC, per danni cagionati a terzi in conseguenza di atti od omissioni degli Amministratori e dei dipendenti, indicati in polizza, nello svolgimento della loro attività istituzionale;

Ritenuto di provvedere, ai sensi del comma 11 dell'art. 125 del d. lgs 163/06, all'affidamento diretto del servizio per la copertura assicurativa da RCP "colpa lieve", sottoscrivendo con i Lloyd's di Londra per il tramite della ASSITECA spa filiale di Catania, giusta quotazione del 18/05/2015;

Ritenuto che il provvedimento rientri nella competenza dell'attuale organo dell'IRSAP cioè del Vice Direttore Generale IRSAP;

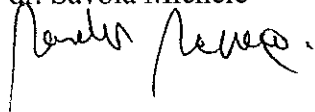
Vista la nota di protocollo n. 10347 del 05/08/2015, relativa alla assenza temporanea del vice direttore generale, con la quale si dispone che l'Ing. Carmelo Viavattene, dirigente tecnico, può sostituire il Vice direttore e può provvedere all'adozione degli atti caratterizzati da urgenza e indifferibilità;

Propone al Dirigente responsabile dell'Ufficio periferico

1. NOMINARE un responsabile del procedimento ai fini del perfezionamento della presente procedura di affidamento;
2. AFFIDARE, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n.163/2006, il servizio per la copertura assicurativa del Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione Gestione Separata IRSAP, per i rischi derivanti da responsabilità civile e patrimoniale, per "colpa lieve", sottoscrivendo relativa polizza con i Lloyd's di Londra per il tramite della società ASSITECA spa filiale di Catania, giusta quotazione del 25/08/2015 con premio annuo totale lordo di € 2.700,00, pervenuta all'Ente in data 26/08/2015 e assunta in protocollo al n.2141 del 27/08/2015;
3. IMPUTARE la somma occorrente di € 2.700,00 sulle passività del bilancio di liquidazione del Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione Gestione separata IRSAP;

4. AUTORIZZARE la stipula della polizza assicurativa per responsabilità civile e patrimoniale per "colpa lieve " attraverso la sottoscrizione della stessa " per adesione", con i Lloyd's di Londra, per il tramite della società ASSITECA spa filiale di Catania;
5. DARE ATTO che il perfezionamento del contratto assicurativo tramite sottoscrizione della polizza è sottoposto alla condizione che venga acquisita dall'affidatario dei servizi assicurativi di che trattasi regolare documentazione attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del D. lgs 163/06;
6. RICHIEDERE all'IRSAP, in considerazione della valenza dell'intervento e dell'interesse della sua effettuazione e della mancata disponibilità dei fondi da parte della gestione separata, l'anticipazione della somma occorrente pari ad € 2.700,00;
7. LIQUIDARE la somma di € 2.700,00, a fronte della presentazione della quietanza che sarà trasmessa dalla società assicuratrice.

Il funzionario incaricato
dr. Savoia Michele

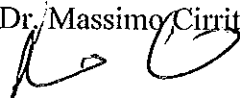


Il funzionario ufficio tecnico
Ing. Salvatore Giammusso



Vista la superiore proposta di determinazione presentata dal Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione Gestione Separata Irsap , si esprime parere favorevole per l'aspetto contabile, dando atto che la somma indicata sarà imputata a valere sul bilancio di liquidazione del Consorzio.

Il funzionario direttivo
Dr. Massimo Cirrito



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Esaminata la superiore proposta e ritenuta la stessa meritevole di approvazione;

Vista la disposizione del vice direttore generale in protocollo IRSAP al n. 10367 del 05/08/2015

DETERMINA

1. NOMINARE responsabile del procedimento DR. MICHELE SAVOIA ai fini del perfezionamento della presente procedura di affidamento ;
2. AFFIDARE, ai sensi dell'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n.163/2006, il servizio per la copertura assicurativa del Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione Gestione Separata IRSAP, per i rischi derivanti da responsabilità civile e patrimoniale, per "colpa lieve", sottoscrivendo relativa polizza con i Lloyd's di Londra per il tramite della società ASSITECA spa filiale di Catania, giusta quotazione del 25/08/2015 con premio annuo totale lordo di € 2.700,00, pervenuta all'Ente in data 26/08/2015 e assegnata in protocollo al n.2141 del 27/08/2015;
3. IMPUTARE la somma occorrente di € 2.700,00 sulle passività del bilancio di liquidazione del Consorzio ASI di Caltanissetta in Liquidazione Gestione separata IRSAP;
4. AUTORIZZARE la stipula della polizza assicurativa per responsabilità civile e patrimoniale per "colpa lieve " attraverso la sottoscrizione della stessa " per adesione", con i Lloyd's di Londra, per il tramite della società ASSITECA spa filiale di Catania;
5. DARE ATTO che il perfezionamento del contratto assicurativo tramite sottoscrizione della polizza è sottoposto alla condizione che venga acquisita dall'affidatario dei servizi assicurativi di che trattasi regolare documentazione attestante il possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del D. lgs 163/06;
6. RICHIEDERE all'IRSAP, in considerazione della valenza dell'intervento e dell'interesse della sua effettuazione e della mancata disponibilità dei fondi da parte della gestione separata, l'anticipazione della somma occorrente pari ad € 2.700,00;
7. LIQUIDARE la somma di € 2.700,00, a fronte della presentazione della quietanza che sarà trasmessa dalla società assicuratrice.

Il Vice Direttore Generale

n.q. di amministratore ai sensi dell'art. 19 della L.R. 8/12

Dr. Ferdinando Scillia

